



SENTENZA N. 359/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **73330/PC**, depositato il 29/7/2021 dal signor **(omissis)** nato **(omissis)** rapp.to e difeso come da mandato a margine del ricorso dall'Avv. Massimo Balzano (pec: avvmassimobalzano@pec.libero.it) con il quale elett.te domicilia in Solofra (AV) alla Via Croce n. 65, contro il D.D. M.I.B.A.C. del 18/2/2013 con cui, in esito alla sua istanza presentata il 30/9/2009, veniva negato -in conformità al parere n. 2463 del 10/10/2011 del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio- il riconoscimento della dipendenza di infermità dal servizio;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 il Dott. Marco Rovito per il Ministero della Cultura e l'Avv. Patrizia Intonti per delega orale del difensore costituito per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno entrambi insistito, riportandosi alle difese in atti, per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ovvero per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor **(omissis)**, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Autonoma di Pompei (NA) quale addetto ai

Servizi di Supporto - Area A posizione economica A1 S collocato a riposo con D.D. n. 274 del 14/6/2005 del M.I.B.A.C. per riscontrata inidoneità totale e permanente a proficuo lavoro, ha impugnato con il ricorso il D.D. M.I.B.A.C. del 18/2/2013 con cui, in esito alla sua istanza presentata il 30/9/2009, veniva negato -in conformità al parere n. 2463 del 10/10/2011 del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio- il riconoscimento della dipendenza di infermità dal predetto servizio; il ricorrente ha richiamato in gravame il quadro normativo di riferimento e ha descritto le caratteristiche del servizio svolto alle dipendenze del M.I.B.A.C., per poi concludere chiedendo il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dal medesimo signor (omissis) e la dichiarazione del suo diritto a percepire pensione privilegiata ed equo indennizzo, con arretrati, accessori di legge e spese di giudizio. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto disporsi C.T.U. medico-legale.

Con ordinanza a verbale del 26/10/2022, si disponeva rinvio della trattazione della causa all'udienza del 2/3/2023 (poi complessivamente rinviata al 6/3/2023) per consentire a parte ricorrente di provvedere alla notifica della medesima ordinanza (valida alla stregua di D.F.U.), unitamente al ricorso introduttivo, ai sensi e con le modalità ex art. 155 C.G.C., al Ministero della Cultura convenuto, al quale il gravame risultava a quella data notificato secondo le disposizioni del cd. "vecchio rito".

L'adempimento così indicato, è stato eseguito da parte ricorrente in data 5/11/2022, tanto che il Ministero della Cultura ha provveduto a trasmettere in data 30/11/2022 il fascicolo amministrativo del ricorrente e, in data 12/1/2023, memoria difensiva in cui ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 C.G.C. (ovvero, per mancata presentazione di istanza diretta al conseguimento di pensione privilegiata), ha fatto istanza d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS (ritenuto litisconsorte necessario), ha sollevato

eccezione di prescrizione ed ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, rappresentando in proposito la mancanza di qualsivoglia sostegno probatorio a supporto della prospettazione attorea, non colmabile mediante acquisizione di c.t.u. medico-legale.

L'Amministrazione resistente ha ampiamente argomentato a sostegno delle surriportate conclusioni.

Con ordinanza n. 69/2023, pubblicata il 13/3/2023, si è ordinata a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso introduttivo alla Direzione Generale INPS entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, con assegnazione dell'onere di depositare in Segreteria la copia del ricorso notificato entro e non oltre il 30/4/2023; ciò, in considerazione del fatto che *“L'Amministrazione previdenziale competente all'erogazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario -nell'eventualità in cui vi fossero i presupposti ed i requisiti per discorrerne- del signor (omissis), ex dipendente del Ministero della Cultura, è l'I.N.P.S., come correttamente ricordato dall'Amministrazione di appartenenza, unica evocata in giudizio; invero, la competenza a provvedere in materia di pensione privilegiata con riguardo ai dipendenti civili qual è il ricorrente, è appunto, almeno con decorrenza 1/1/2010, dell'INPS [...] Istituto [...] più di ogni altro titolato a fornire delucidazioni in merito alla questione oggetto di controversia, non foss'altro che per appurare l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 153 C.G.C. (presentazione in sede amministrativa della domanda di pensione privilegiata, [...]), nonché per acquisire il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico attualmente erogato al ricorrente”*.

Parte ricorrente ha eseguito quanto sopra, in data 27/3/2023, trasmettendo telematicamente in tale data la prova della prescritta notifica.

In data 29/5/2023 l'Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso memoria di costituzione in giudizio dell'Istituto previdenziale (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, segnalando la non ricorrenza nel caso di specie dei presupposti necessari ai fini dell'attribuzione della richiesta pensione di privilegio secondo le disposizioni impartite dall'art. 64 DPR 1092/1973 -essendo in atti parere negativo in punto di dipendenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, espresso nel 2010- per poi eccepire, in mero subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici pregressi.

Con ordinanza n. 130/2023 si è ritenuto che *“l'avvenuta presentazione in sede amministrativa di apposita istanza finalizzata al riconoscimento della pensione di privilegio, da un lato, in correlazione all'unicità di tale accertamento ai fini sia dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata, dall'altro, [imponesse] al Giudicante l'approfondimento dell'allegata questione inerente la dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dal signor (omissis), questione avente natura squisitamente tecnica”*. Pertanto, con tale provvedimento si è stabilito di acquisire il motivato parere del COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – ROMA in ordine ai seguenti quesiti:

SE LE INFERMITÀ DI CUI AL PARERE N. 2463 DEL 10/10/2011 DEL COMITATO PER LA VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO, POSSANO RITENERSI DIPENDENTI DAL SERVIZIO SVOLTO DA (omissis) ALLE DIPENDENZE DEL M.I.B.A.C. ED AVENTI, IN CASO POSITIVO, EFFETTO INABILITANTE AL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 64 DPR 1092/1973 AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, PRECISANDO LA CATEGORIA PENSIONISTICA DI ASCRIVIBILITÀ'.

Il 10/7/2025 è pervenuto alla Sezione il richiesto parere, in cui il CML si è espresso

negativamente in merito all'allegato nesso eziologico.

Il giudizio è, dunque, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa riguarda la dipendenza dal servizio, nonché l'effetto inabilitante allo stesso, delle infermità che ne hanno determinato il collocamento a riposo con D.D. n. 274 del 14/6/2005 del M.I.B.A.C.

In atti risulta quanto segue:

1- (omissis) ex dipendente M.I.B.A.C., è titolare di pensione ordinaria diretta d'inabilità, a seguito di dispensa dal servizio per ragioni di sopravvenuta inidoneità fisica, con decorrenza 14/6/2005;

2- il 21/10/2008 il ricorrente ha presentato presso l'INPDAP di Avellino domanda di pensione privilegiata, alla quale peraltro, non sono seguiti i necessari accertamenti medici in quanto, da un lato l'ex INPDAP ha declinato la propria competenza in merito per essere il (omissis) cessato dal servizio in data antecedente al passaggio della medesima competenza all'Istituto previdenziale (cfr. nota prot. n. 0010131 del 24/3/2009 dell'INPDAP AV) e, dall'altro lato lo stesso ricorrente -presumibilmente- non ha dato corso all'invito rivoltagli dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei con nota prot. n. 185 del 20/7/2009 a presentare nuova istanza che contenesse l'indicazione dell'infermità per la quale veniva richiesto il trattamento pensionistico di privilegio e che fosse corredata da apposita certificazione sanitaria (cfr. all. n. 4 al ricorso);

3- il 30/9/2009 il (omissis) ha fatto istanza, diretta all'Amministrazione di appartenenza, di attribuzione di equo indennizzo per allegata dipendenza dal servizio di infermità, dipendenza valutata insussistente dal parere n. 2463 del

10/10/2011 del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, cui è seguito D.D. M.I.B.A.C. del 18/2/2013 (impugnato con l'odierno gravame);

4- nel fascicolo amministrativo trasmesso dal M.I.B.A.C., non sono ricompresi né l'istanza di riconoscimento della dipendenza da c.s. del 30/9/2009, né il parere n. 2463 del 10/10/2011 del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio.

In ogni caso, si è ritenuto di affidare al COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – ROMA, l'incarico di esprimere parere riguardo la questione tecnica oggetto di causa, dianzi compendiata.

Va comunque, preliminarmente ricordato che ai sensi degli artt. 64 e seguenti del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, l'insorgenza del diritto a trattamento privilegiato ordinario a favore del dipendente statale civile o militare è subordinata al fatto che le infermità o le lesioni riscontrate siano dipendenti da fatti di servizio, e cioè che quest'ultimo ne sia stata causa o concausa determinante, e che il soggetto abbia subito, per tali infermità o lesioni, menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie delle tabelle A o B annesse alla legge 18 marzo 1963 n. 313 (e successive modificazioni e integrazioni), divenendo in relazione a ciò inabile al servizio medesimo.

Nel caso di specie, la verifica della sussistenza dei requisiti dianzi indicati richiede l'accurato esame degli atti di causa, eseguito in maniera del tutto puntuale dal CML – Sezione Speciale presso la Corte dei conti, incaricato quale C.T.U. con l'ordinanza n. 130/2023 citata in premessa.

“[...] il sig. (omissis) ha svolto attività di dipendente MIBAC di Pompei dal 1992 in qualità di Addetto al laboratorio di restauro. Dal raccordo anamnestico si evince che lo stesso contrasse all'età di 1 anno la poliomielite, che guarì con esiti permanenti a

carico dell'arto inferiore sinistro e che lo videro essere interessato da alcuni interventi correttivi all'età di 7 anni. Dal 1992 venne interessato da una sindrome ansioso-depressiva con disturbo dell'adattamento e venne preso a carico del DSM di Pompei dal febbraio 2002. Il DEL PEZZO fu sottoposto a visita medico legale presso la CMV di Napoli in data 11.10.04 e la Commissione, con modello BL/G n. 22 lo giudico <idoneo al servizio>, per le infermità: <Esiti di poliomielite arto inferiore di sinistra di discreta entità>; <Spondiloartrosi e scoliosi lombare secondaria>; <Sindrome ansioso-depressiva e DAP.

Su richiesta del ricorrente venne sottoposto quindi a visita collegiale medico-legale presso l'ASL NA 5, ove venne giudicato, in data 23.05.05: <Inidoneo totalmente e permanentemente ad ogni proficuo lavoro>. A seguito di tale G.M.L. l'Amministrazione, con D.D. del 14.06.05 n. 274 dispensò il (omissis) dal servizio per le problematiche di salute nel verbale citate e riconosciute. Successivamente il ricorrente richiese il riconoscimento della dipendenza da causalità di servizio delle infermità sofferte e presenti al giudizio medico legale.

Con verbale n. 2463/01 del 10.10.11 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha denegato la sussistenza causale lavorativa per le infermità <Sindrome ansioso-depressiva; Scoliosi dorso-lombare da eterometria arti inferiori da esiti di poliomielite infantile arto inferiore sx>.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. (omissis) ha proposto ricorso [...].

Svolte talune considerazioni illustrative riguardo le disposizioni impartite dall'art. 64 DPR 1092/1973 già sopra richiamato, il CML ha poi osservato che "[...] il ricorrente (omissis), addetto al restauro presso il MIBAC di Pompei, per sopravvenuti motivi di salute, fu giudicato <Inidoneo totalmente e permanentemente ad ogni proficuo lavoro> dal CML ASL 5 di Napoli, in data 23/05/2005. Nel caso del ricorrente, il

(omissis)era certamente in possesso del primo requisito, riguardante la permanente inabilità per motivi di salute, mentre al contempo non gli fu riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per le evocate infermità (stato depressivo con disturbo dell'adattamento ed il quadro spondiloartrosico secondario alla problematica neurologica conseguenziale agli esiti poliomielitici)". Al fine di indagare specificamente "in termini di causalità di servizio se l'attività svolta dal sig. (omissis), abbia potuto aver agito causalmente o quantomeno concausalmente, nel determinismo delle infermità sofferte", il CML ha rilevato che "il sig. (omissis) era affetto, all'epoca come ad oggi, da esiti di poliomielite a carico dell'arto inferiore sinistro. La stessa era stata contratta in epoca infantile (1 anno) ed essa ha determinato, in modo preponderante e decisivo, la successiva evoluzione artrosica e scoliotico-disco-lombare a carico della colonna vertebrale, con meccanismi di compenso posturale della statica e dinamica deambulativa. Di fatto il ricorrente ha dovuto rimodulare la propria cinesi, il passo ed il passaggio dal clino all'ortostatismo proprio in virtù dei deficit a gamba e coscia dovuti ad una malattia infettiva contratta a soli 12 mesi di vita. L'attività lavorativa, quindi, non può aver agito in alcun modo nel determinismo della errata postura, sia da un punto di vista quali-quantitativo che modale e insoddisfatto è anche il criterio cronologico essendo la problematica anteriore all'età mansionale. L'evoluzione artrosica e scoliotica a carico del rachide è fenomeno consecutivo e non determinato dai rischi lavorativi siano essi specifici che generici. Al riguardo della patologia psichiatrica, in via documentale si è rilevato come, già nel 1992, epoca in cui il ricorrente iniziò la propria attività essa era presente e come lo stesso paziente fosse già interessato da un disturbo distimico che, in seguito si cronicizzò, tanto da rendere necessario il follow up presso struttura specializzata. Prima di essere preso a carico dal CSM, circa 10 anni dopo, egli trascorse l'intero

periodo anche svolgendo attività lavorativa ma non si correla la stessa quale determinante finanche concausalmente nella espressione di malattia. Anche in termini causali, esplorata la cartella di rischio lavorativo è possibile stabilire come le mansioni di addetto al restauro, non fossero in grado di implicare quel surmenage psico-cognitivo ed ambientale tale da risultare elementi causali indispensabili per la presentazione del quadro evocato.

In conclusione, rispondendo al quesito [...] il ricorrente (omissis) non possiede i requisiti richiesti [...], NON rispondendo a quanto previsto all'art. 64 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 in quanto pure se impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, le patologie causa di tale inabilità non sono correlabili al servizio svolto in termini di soddisfacimento del nesso causale”.

Le surriportate, condivisibili, considerazioni medico-legali determinano il rigetto del ricorso, vista l'insussistenza nel caso di specie di tutti i requisiti prescritti dall'art. 64 DPR 1092/1973 per l'attribuzione dell'invocato trattamento pensionistico privilegiato, della cui riscontrabilità in concreto, del resto, non è stata addotta prova efficace da parte della ricorrente.

Sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite, avendo la questione dedotta in giudizio, richiesto approfondimenti istruttori per la sua definizione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, **RESPINGE** il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 20 novembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 24.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)